

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 08 di

SPAZIO AZIENDE – AGOSTO 2011

LE ULTIME NOVITÀ

<p>Apprendistato: approvata la riforma</p> <p style="text-align: center;">Nota del Ministero del Lavoro del 28 luglio 2011</p>	<p>Il Ministero del Lavoro, con la Nota del 28 luglio 2011, comunica l'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri della riforma sull'apprendistato (in attesa di pubblicazione sulla G.U.), dopo il via libera di Parlamento, Regioni e Parti sociali. Molte sono le novità del Testo Unico sull'apprendistato, a partire dalla previsione del praticantato negli studi professionali, passando per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità assunti in veste di apprendisti, l'introduzione dell'apprendistato nel pubblico impiego ecc. È previsto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di apprendistato per la qualifica professionale, rivolto ai soggetti con meno di 25 anni; • di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni; • di apprendistato per alta formazione e ricerca, rivolto a coloro che aspirano ad un più alto livello di formazione nel campo della ricerca, del dottorato e del praticantato in studi professionali.
<p>Detassazione 2011: più tempo per gestire l'errata applicazione</p> <p style="text-align: center;">Circolare Agenzia delle Entrate n. 36/E del 28 luglio 2011</p>	<p>Con la Circolare n. 36/E del 28 luglio 2011, l'Agenzia delle Entrate interviene nuovamente in merito al versamento di IRPEF ancora dovuto, nel caso in cui, nei primi mesi di quest'anno il sostituto d'imposta abbia erroneamente applicato l'imposta sostitutiva del 10% in luogo della tassazione ordinaria. In particolare, rispetto all'originaria data (22 agosto 2011) entro la quale dette aziende avrebbero dovuto versare il differenziale di IRPEF ancora dovuto, l'Agenzia posticipa detto termine di versamento al 16 dicembre 2011.</p>
<p>Congedi e permessi: pubblicato in G.U. il nuovo decreto</p> <p style="text-align: center;">Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2011</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. n. 173 del 27 luglio 2011, il D.Lgs. n. 119 del 18 luglio 2011 contenente <i>"Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."</i> Tale decreto, che riordina i congedi ed i permessi dei lavoratori pubblici e privati, entra in vigore l'11 agosto 2011.</p>
<p>Confindustria e Confapi: il lavoratore deve comunicare il numero di protocollo del certificato di malattia</p> <p style="text-align: center;">Accordi del 20 e 26 luglio 2011</p>	<p>Confindustria e Confapi, in data 20 e 26 luglio 2011, hanno siglato con CGIL, CISL e UIL un accordo concernente la nuova disciplina collegata all'invio telematico delle attestazioni di malattia ai datori di lavoro. In particolare, pur prevedendo che le singole parti titolari dei CCNL possano delineare specifiche modalità operative, entrambe le Associazioni hanno convenuto con i Sindacati che i lavoratori sono tenuti a comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo identificativo del certificato mediante, ad esempio, e-mail o SMS, o comunque tramite una forma di comunicazione che non comporti maggiori oneri per le aziende e i lavoratori stessi.</p>

COMMENTI

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, la **Legge n. 111 del 15 luglio 2011 (Manovra economica)** di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 98 del 6 luglio 2011 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”. La suddetta legge è entrata in vigore il 17 luglio 2011.

Si illustrano di seguito le disposizioni di maggior interesse per il datore di lavoro.

ACCESSO ALLA PENSIONE DELLE LAVORATRICI DEL SETTORE PRIVATO (ARTICOLO 18, COMMA 1)

È previsto l'aumento graduale del **requisito dell'età** per l'accesso alla pensione delle **lavoratrici** dipendenti e autonome del settore privato, che raggiungerà i **65 anni nel 2032**. Nello specifico, il requisito anagrafico di 60 anni è incrementato:

- di **un mese** a decorrere dal 1° gennaio **2020**;
- di **ulteriori due mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2021**;
- di **ulteriori tre mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2022**;
- di **ulteriori quattro mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2023**;
- di **ulteriori cinque mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2024**;
- di **ulteriori sei mesi** a decorrere dal **1° gennaio 2025** e per ogni anno successivo fino al 2031;
- di **ulteriori tre mesi** a decorrere dal 1° gennaio **2032**.

ABOLIZIONE DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ IN DEROGA (ARTICOLO 18, COMMA 2)

Viene **abrogato** il comma 10 bis, art. 19, D.L. n. 185/2008, convertito con modificazioni nella Legge n. 2/2009 che prevedeva, a favore dei lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della Legge n. 223/1991, la possibilità di far ricorso, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, ad un trattamento equivalente all'indennità di mobilità.

Dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011), il Ministro del Lavoro può concedere ai predetti lavoratori, che siano percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, un **trattamento aggiuntivo** dato dalla differenza tra il trattamento di disoccupazione spettante e l'indennità di mobilità per un numero di mesi pari alla durata dell'indennità di disoccupazione.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (ARTICOLO 18, COMMA 3)

La **rivalutazione** automatica delle pensioni (art. 34, comma 1, Legge n. 448/1998) **non è concessa**, per il biennio 2012 – 2013, ai trattamenti pensionistici superiori a **cinque volte** il trattamento minimo di pensione INPS, con esclusione della **fascia** di importo inferiore a **tre volte** il predetto trattamento minimo.

In quest'ultimo caso l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, nel biennio 2012 – 2013, nella misura del **70%**. La norma stabilisce inoltre che: *“Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.”*

ADEGUAMENTO ETÀ PENSIONABILE ALLE ASPETTATIVE DI VITA (ARTICOLO 18, COMMA 4)

Anticipo di due anni (dal 2015 al 2013) dell'entrata in vigore del meccanismo che collega l'età pensionabile alle **aspettative di vita** del lavoratore stimate dall'ISTAT (D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche dalla Legge n. 122/2010).

L'ISTAT a partire dall'anno **2011** (anziché 2013) rende annualmente disponibile **entro il 31 dicembre** dell'anno medesimo (anziché 30 giugno) il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia.

Il secondo adeguamento dell'età anagrafica di accesso al pensionamento è stabilito al **1° gennaio 2016** (anziché 1° gennaio 2019). A tal fine l'ISTAT rende disponibile entro il 2014 (anziché 2017) il dato relativo alla variazione nel biennio precedente (anziché triennio).

RIDUZIONE PENSIONE DI REVERSIBILITÀ (ARTICOLO 18, COMMA 5)

La **pensione ai superstiti** viene **ridotta**, a decorrere dal **1° gennaio 2012**, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. L'aliquota percentuale della pensione spettante ai superstiti è ridotta del **10% in ragione di ogni anno** di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Tale disposizione non si applica in presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

CASSE DI PREVIDENZA PROFESSIONALE (ARTICOLO 18, COMMA 11)

I soggetti che continuano l'attività professionale dopo il pensionamento sono **tenuti a iscriversi alle rispettive Casse** privatizzate (D.Lgs n. 509/1994) e Casse di previdenza dei professionisti (D.Lgs n. 103/1996), versando un contributo soggettivo minimo la cui aliquota non può essere inferiore al 50 per cento di quella ordinariamente prevista. Le Casse sono tenute ad adeguare i propri statuti e regolamenti.

GESTIONE SEPARATA DELL'INPS (ARTICOLO 18, COMMA 12)

Nella Gestione Separata dell'INPS sono **tenuti a iscriversi** esclusivamente i soggetti che svolgono attività, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero non soggette al versamento contributivo alle Casse privatizzate e di previdenza dei professionisti.

INCROCIO DEI DATI PREVIDENZIALI (ARTICOLO 18, COMMA 14)

È previsto che Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ed enti previdenziali privatizzati - Casse di previdenza delle professioni possano stipulare apposite convenzioni per il contrasto al fenomeno dell'omissione ed evasione contributiva, mediante l'**incrocio dei dati** e delle informazioni in loro possesso.

CONTRIBUTO DI MALATTIA (ARTICOLO 18, COMMA 16)

A decorrere dal **1° maggio 2011** anche i datori di lavoro tenuti a corrispondere ai lavoratori, per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il **trattamento economico di malattia**, sono comunque tenuti al **versamento della contribuzione** di finanziamento dell'indennità economica di malattia (art. 31 Legge n. 41/1986), per le categorie di lavoratori cui l'assicurazione di malattia è applicabile in base alla normativa vigente. Tale disposizione è stata inserita (comma 1bis) nell'articolo 20 D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008.

PRESTAZIONI TEMPORANEE OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (ARTICOLO 18, COMMA 18)

È stabilito che la retribuzione utile per il calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato, **non è comprensiva della voce del trattamento di fine rapporto** comunque denominato dalla contrattazione collettiva.

ACCERTAMENTO REQUISITI SANITARI (ARTICOLO 18, COMMA 22)

Le Regioni, anche in deroga alla normativa vigente possono affidare all'INPS, l'accertamento dei requisiti sanitari per il **riconoscimento dell'invalidità civile**, della **cecità civile**, della **sordità**, dell'**handicap** e della **disabilità**, tramite la stipula di specifiche convenzioni.

CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE (ARTICOLO 18, COMMA 22-BIS)

A decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, è introdotto un **“contributo di perequazione”** sui **trattamenti pensionistici** corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie pari al:

- 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro;
- 10% per la parte eccedente 150.000 euro.

PENSIONI DI ANZIANITÀ (40 ANNI DI CONTRIBUTI): DECORRENZA TRATTAMENTO (ARTICOLO 18, COMMA 22-TER)

Per i soggetti che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di contribuzione), la **decorrenza del trattamento** pensionistico è posticipata rispetto alla data di maturazione dei requisiti stessi

- di **un mese** per coloro che maturano i requisiti nell'anno **2012**;
- di **due mesi** per coloro che maturano i requisiti nell'anno **2013**;
- di **tre mesi** per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio **2014**.

PENSIONAMENTO PER LAVORATORI IN MOBILITÀ (ARTICOLO 18, COMMA 22-QUATER)

Ai sensi del comma 22-ter, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono previste nuove decorrenze per il pensionamento dei soggetti che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (40 anni di contribuzione).

Il comma 22-quater prevede che le disposizioni in materia di **decorrenze dei trattamenti pensionistici** vigenti in precedenza continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, a:

- lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti di pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011;
- lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore.

NORME IN MATERIA TRIBUTARIA (ARTICOLO 23, COMMA 31)

Novità in materia di regime sanzionatorio per ritardato od omesso versamento di tributi. È prevista l'applicazione di una **sanzione ridotta di un quindicesimo per ciascun giorno** di ritardo per la generalità dei **versamenti tributari** effettuati **con un ritardo non superiore a quindici giorni**.

In altri termini, la sanzione edittale del 30% (sanzione piena) è ridotta di 1/15 per ogni giorno di ritardo (2% giornaliero) nell'ambito dei 15 giorni dalla ordinaria scadenza. Ciò significa che un versamento eseguito con un giorno di ritardo sconterà una sanzione del 2%, del 4% se i giorni di ritardo sono 2, del 10% se il ritardo è di 5 giorni fino a raggiungere il 28% in caso di versamento effettuato con 14 giorni di ritardo.

La **sanzione** così determinata potrà essere **ridotta di 1/10** nel caso in cui si ricorra al **ravvedimento operoso**.

Si evidenzia, infine, che la **misura** in esame è **in vigore dal 6 luglio 2011** e, in base al principio sancito dall'articolo 3, comma 3, D.Lgs n. 472/97, si ritiene che la stessa, in quanto più favorevole, troverà applicazione anche per le violazioni commesse precedentemente.

BONUS E STOCK OPTIONS DIRIGENTI DEL SETTORE FINANZIARIO (ARTICOLO 23, COMMI 50-BIS E 50-TER)

L'articolo 33 del DL n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2011 ha previsto l'introduzione di un'addizionale IRPEF nella misura del 10% sui compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione,

- attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché
- ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.

In sede di conversione in legge all'articolo 23 della manovra economica sono stati aggiunti i commi 50-bis e 50 ter, i quali, modificando l'articolo 33 del DL 78/2010, prevedono che ai compensi corrisposti sotto forma di bonus e stock options a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione (17 luglio 2011), venga applicata l'addizionale IRPEF nella misura del 10% non più sull'ammontare che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione, bensì sull'ammontare che eccede **"l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione"**.

CONTRATTAZIONE AZIENDALE – DETASSAZIONE E SGRAVIO (ARTICOLO 26)

Per il solo anno 2012 è prevista una **tassazione agevolata** e l'applicazione dello **sgravio contributivo**, sulle somme erogate in relazione ad aumento della produttività e competitività.

Tali somme dovranno essere espressamente previste da **accordi collettivi aziendali o territoriali** sottoscritti da **associazioni datoriali e sindacali** comparativamente più rappresentative (compresi anche i contratti aziendali firmati ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011).

Fermo restando che la norma in esame necessita di ulteriori provvedimenti legislativi per una sua concreta applicazione, non è chiaro se:

- il **beneficio fiscale** in parola si configura ancora una volta nell'applicazione di un'imposta sostitutiva (con aliquota al 10%?), o di altra agevolazione; viene infatti menzionata una generica tassazione agevolata ed è incerto se,
- il **benefico contributivo** si realizzi tramite l'applicazione del già conosciuto sgravio dai contributi così come previsto ai sensi della Legge n. 247/2007, o se verrà previsto un nuovo meccanismo di sgravio.

ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE (ARTICOLO 29)

Viene sostituito completamente l'art. 6 del D.Lgs n. 276/2003 (decreto attuativo della Legge Biagi), ampliando l'elenco dei soggetti, pubblici e privati, che possono richiedere l'autorizzazione a svolgere l'attività di **intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro**.

I soggetti legittimati all'intermediazione, ai sensi del "nuovo" articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo sono:

- gli **Istituti di scuola secondaria di secondo grado** (statali e paritari), a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti internet i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno 12 mesi successivi al conseguimento del diploma;
- le **Università** (pubbliche e private) e i **Consorzi universitari**, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti internet i curricula degli studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno 12 mesi successivi alla data di conseguimento della laurea;
- i **Comuni**, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le **Camere di commercio**;
- le **Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori** comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
- i **Patronati**, gli **Enti bilaterali** e le **associazioni senza fini di lucro** che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
- i **gestori di siti internet** a condizione che svolgano la predetta attività senza fini di lucro e che rendano pubblici sul sito i dati identificativi del legale rappresentante.

In aggiunta ai predetti soggetti, l'**Ordine nazionale dei consulenti del lavoro** può chiedere l'iscrizione all'albo delle "Agenzie per il lavoro" di una **apposita fondazione o di altro soggetto giuridico** dotato di personalità giuridica, costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione, previo rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5, lettere c), d), e), f), g) del D.Lgs n. 276/2003.

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di intermediazione è subordinata all'interconnessione al **portale "clic lavoro"**, che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro. Il mancato conferimento dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000, nonché la cancellazione dall'albo.

È prevista, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della Giustizia di una **Alta Commissione** per formulare proposte in materia di **liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche**, composta anche da membri di organismi internazionali.

Infine, il comma 1bis (introdotto dal Senato) interviene sul tema della **liberalizzazione delle professioni**.

Tale disposizione prevede che:

“Al fine di incrementare il tasso di crescita dell’economia nazionale, ferme restando le categorie di cui all’articolo 33, quinto comma, della Costituzione, sentita l’Alta Commissione di cui al comma 2, il Governo formulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.”

Tale liberalizzazione non si applica alle categorie citate dall’art. 33, comma 5, della Costituzione, che fa riferimento alle professioni per le quali è prescritto un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale.

DELEGA FISCALE (ARTICOLO 40, COMMI 1-TER E 1-QUATER)

In sede di conversione del Decreto, sono stati aggiunti i commi 1-ter e 1-quater all’articolo 40 - “Disposizioni finanziarie”. Nel particolare, viene stabilito che:

- qualora **entro il 30 settembre 2013** non sia adottata una **riforma fiscale ed assistenziale** che, attraverso il riordino della spesa in materia sociale, nonché l’eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, assicuri maggiori entrate allo stato per 4.000 milioni di euro per l’anno 2013 e 20.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014,
- i **regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale** elencati nell’allegato C-bis della Legge di conversione, sono **diminuiti del 5 per cento** per l’anno **2013** e del **20 per cento a decorrere dall’anno 2014**.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2011

Con DPCM 12 maggio 2011, pubblicato sulla G.U. 14 maggio 2011, n. 111, è disposto, limitatamente all'anno 2011, il differimento di una serie di adempimenti fiscali e versamenti previdenziali di prossima scadenza, come segnalato caso per caso.

LUNEDÌ 1

Modello 770/2011 Semplificato/Ordinario

Ultimo giorno utile per l'invio telematico delle dichiarazioni relative al 2010 (termine prorogato al **22 agosto**).

MARTEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **luglio 2011** (termine prorogato al **22 agosto**).

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2011** (termine prorogato al **22 agosto**).

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente (**luglio 2011**) a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoria (termine prorogato al **22 agosto**).

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2011** (termine prorogato al **22 agosto**).

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2011** (termine prorogato al **22 agosto**).

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Terza rata premi INAIL

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della terza rata dei premi INAIL, cioè anticipo 2011 e regolazione 2010 (termine prorogato al **22 agosto**).

Contributo Fondo EST

Ultimo giorno utile per il versamento della contribuzione dovuta al Fondo EST per il mese di luglio 2011. Il termine è prorogato (Circolare Fondo EST n. 8 del 3 agosto 2011), senza alcuna maggiorazione, al:

- **22 agosto 2011**, per le aziende che effettuano il versamento a mezzo mod. F24;
- **9 settembre 2011**, per le aziende che effettuano il versamento a mezzo bonifico bancario.

Anche la trasmissione dell'**elenco** dei **dipendenti** relativo al contributo oggetto di proroga (mese di luglio 2011) potrà essere effettuata inviando il file "anagraficadipendenti.xml" entro il maggior termine del **2 settembre 2011**.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **luglio 2011**.

GIOVEDÌ 25

ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **luglio 2011**, a favore dei lavoratori dello spettacolo occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato Xml.

MERCOLEDÌ 31

Mod. 730 – Operazioni di conguaglio

Il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti da prospetto di liquidazione o dal Modello 730-4 (busta paga di luglio erogata nel mese di agosto).

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi integrativi dei dirigenti industriali (**III trimestre 2011**).

Invio telematico del Flusso UniEmens

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEMens dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **luglio 2011**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEMens tramite Internet.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI AGOSTO 2011
--

Lunedì 15: Festa dell'Assunzione.

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■